

DETERMINA

DEL DIRIGENTE

Affari Generali e Legali

244/ 2021 del 29/12/2021

**Oggetto: CONVENZIONE TRA AREU E SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO ALTO ADIGE
CNSAS ODV PER ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE IN OPERAZIONI DI SOCCORSO IN
MONTAGNA ANCHE IN FORMA DI ELISOCCORSO - PROVVEDIMENTO RINNOVO.**

OGGETTO: CONVENZIONE TRA AREU E SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO ALTO ADIGE CNSAS ODV PER ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE IN OPERAZIONI DI SOCCORSO IN MONTAGNA ANCHE IN FORMA DI ELISOCCORSO - PROVVEDIMENTO RINNOVO.

Determinazione avanzata dal Dirigente della Struttura Complessa Affari Generali e Legali con delega conferita dal Direttore Generale con nota Prot. n. 6466 del 15/06/2020 al Dott. Andrea Albonico

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

PREMESSO che:

- AREU è un Ente Sanitario costituito dalla Regione Lombardia (L.R. 33/2009, come modificata dalla L.R. 22/2019, nonché DGR n. 2701 del 23.12.2019 e DGR n.4078/2020) con il compito di coordinare, e di garantire l'indirizzo, la gestione e lo sviluppo e promuovere l'evoluzione del sistema di emergenza urgenza sanitaria territoriale sull'intero territorio di riferimento, sviluppando l'integrazione a rete dell'assistenza intra ed extraospedaliera e garantendo, implementando e rendendo omogeneo nel territorio della Regione, il soccorso sanitario di emergenza urgenza extraospedaliero, anche attraverso i percorsi di formazione di personale sanitario nell'ambito delle attività di emergenza extraospedaliera, nonché di personale tecnico amministrativo e di promozione e diffusione della cultura del soccorso;
- SOCCORSO ALPINO SPELEOLOGICO ALTO ADIGE CNSAS ODV, è identificato, secondo l'art. n. 11 della legge n. 225 del 24.02.1992, come corpo specialistico parificato agli Enti dello stato ed ha attivato una base stagionale di elisoccorso che opera nell'ambito della Provincia Autonoma di Bolzano, intervenendo in caso di necessità e sulla base di specifici protocolli operativi, anche delle province limitrofe;

VISTO l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. che prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

DATO ATTO che con Delibera AREU n. 204 del 20.5.2021, è stata approvata la sottoscrizione della Convenzione per lo svolgimento a favore di SOCCORSO ALPINO SPELEOLOGICO ALTO ADIGE CNSAS ODV di attività di consulenza ad opera di personale medico anestesista rianimatore, dipendente di AREU con contratto di esclusività, per lo svolgimento delle operazioni di soccorso in montagna anche tramite elisoccorso con validità fino al 31.12.2021;

RILEVATO che le finalità istituzionali perseguite da CNSAS risultano in linea con la missione di AREU;

CONSIDERATO, pertanto, necessario per entrambe le Parti procedere al rinnovo della convenzione per implementare la qualità e l'efficienza del servizio di soccorso sanitario di emergenza urgenza extraospedaliero;

DATO ATTO che, AREU con nota prot. 19381 del 23.11.2021 ha avanzato al Soccorso Alpino Speleologico Alto Adige CNSAS ODV, ai sensi dell'art. 4 della convenzione, la proposta di rinnovo della stessa sino al 31.12.2022, ottenendo riscontro favorevole manifestato attraverso la trasmissione dell'atto di accettazione sottoscritto dal Presidente pro tempore (nota prot. AREU 19509 del 25.11.2021);

RILEVATO che con la sottoscrizione della convenzione:

- AREU si impegna ad autorizzare il personale medico a effettuare la consulenza e le prestazioni sanitarie quale medico di elisoccorso richieste da SOCCORSO ALPINO SPELEOLOGICO ALTO ADIGE CNSAS ODV, con attività svolta al di fuori dell'orario di lavoro e del debito orario dovuto ad AREU, garantendo la compatibilità con le esigenze di servizio presso la stessa, che mantengono titolo prioritario ad essere espletate, e con attività programmata per un numero massimo di n. 7 accessi giornalieri e con compenso lordo giornaliero onnicomprensivo di € 600,00 (seicento/00);
- SOCCORSO ALPINO SPELEOLOGICO ALTO ADIGE CNSAS ODV si impegna a fornire, tramite l'Aiut Alpin Dolomites, le attrezzature, lo strumentario, il materiale, nonché le prestazioni del personale occorrenti per l'espletamento della consulenza, oltre a vitto e alloggio presso la base;

DATO ULTERIORMENTE ATTO che dalla sottoscrizione della convenzione per la collaborazione con SOCCORSO ALPINO SPELEOLOGICO ALTO ADIGE CNSAS ODV non derivano oneri a carico del bilancio di AREU;

PRESO ATTO che il Proponente del procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITO il visto favorevole del Direttore Amministrativo reso ai sensi del vigente Regolamento 45 per il "Conferimento e attuazione della delega di poteri gestionali e della delega di firma ai dirigenti";

DETERMINA

Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati:

1. di rinnovare la convenzione per lo svolgimento a favore di SOCCORSO ALPINO SPELEOLOGICO ALTO ADIGE CNSAS ODV di attività di consulenza e delle prestazioni sanitarie quale medico di elisoccorso a opera di personale medico anestesista rianimatore, dipendente di AREU con contratto di esclusività, per lo svolgimento delle operazioni di soccorso in montagna anche tramite elisoccorso, alle condizioni della convenzione allegata quale parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto che AREU si impegna ad autorizzare il personale medico a effettuare la consulenza e le prestazioni sanitarie quale medico di elisoccorso richieste da SOCCORSO ALPINO SPELEOLOGICO ALTO ADIGE CNSAS ODV, con attività svolta al di fuori dell'orario di lavoro e del debito orario dovuto ad AREU, garantendo la compatibilità con le esigenze di servizio presso la stessa, che mantengono titolo prioritario ad essere espletate, e con attività programmata per un numero

complessivo di n. 7 accessi giornalieri su base annua e con compenso lordo giornaliero onnicomprensivo di € 600,00 (seicento/00);

3. di dare atto che la presente convenzione ha durata dal 01.01.2022 e sino al 31.12.2022, con esclusione del tacito rinnovo e con possibilità di procedere alla proroga della stessa tramite scambio di idonea corrispondenza tra le Parti;
4. di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento non derivano oneri economici a carico del Bilancio aziendale e che l'Agenzia registrerà il ricavo complessivo massimo di € 4.200,00 sul conto n. 30102180 "Altre prestazioni sanitarie" all'atto dell'emissione delle relative fatture su richiesta del Direttore Sanitario;
5. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Domenica De Giorgio, Dirigente SC Affari Generali e Legali;
6. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web aziendale di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Agenzia, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).

Il Dirigente responsabile della Struttura Complessa Affari Generali e Legali

Dott. ALBONICO ANDREA

(Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

CONVENZIONE

Tra

Agenzia Regionale Emergenza Urgenza, con sede legale in Milano (MI), Viale Monza 223, con recapito di posta elettronica certificata all'indirizzo PEC: protocollo@pec.areu.lombardia.it, C.F. e Partita IVA n. 11513540960, rappresentata per la firma del presente atto dal Direttore Generale, Dott. Alberto Zoli, legale rappresentante con poteri di firma (d'ora in poi detta anche "AREU")

e

Soccorso Alpino e Speleologico Alto Adige C.N.S.A.S. ODV, con sede legale in Bolzano, p.zza Gries n. 18, C.F. n. 80012120210 e Partita IVA n. 01554790210, rappresentata per la firma del presente atto nella persona del sig. Giorgio Gajer, con la qualifica di Presidente con poteri di firma (d'ora in poi detta anche "Titolare della convenzione"),

"AREU" e "Titolare della convenzione" d'ora in poi saranno definite congiuntamente anche "Parti").

PREMESSO CHE

a) il "Titolare della convenzione":

- è identificato, secondo l'art. n. 11 della legge n. 225 del 24.02.1992, come corpo specialistico parificato agli Enti dello stato ed ha attivato una base stagionale di elisoccorso che opera nell'ambito della Provincia Autonoma di Bolzano, intervenendo in caso di necessità e sulla base di specifici protocolli operativi, anche delle province limitrofe;

- ha manifestato con specifica richiesta all'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza la volontà di avvalersi della consulenza di personale medico anestesista rianimatore, dipendente di AREU con contratto di esclusività, e domiciliato presso l'Azienda per gli aspetti connessi alla presente convenzione, per lo svolgimento delle operazioni di soccorso in montagna anche tramite elisoccorso;

b) AREU:

- con Legge Regionale 33/2009, come modificata dalla Legge Regionale 23/2015 e dalla Legge Regionale 22/2019 con DGR 2701/2019 e DGR 4078/2020, è stato assegnato ad AREU il compito, tra gli altri, di garantire su tutto il territorio regionale il coordinamento e il monitoraggio dell'attività di emergenza urgenza extraospedaliera, attività che l'Agenzia svolge con il coinvolgimento delle altre Aziende Sanitarie del SSR, nonché di Enti, Associazioni di Volontariato, Cooperative sociali che mettono a disposizione personale, mezzi, attrezzature per erogare il servizio di soccorso sanitario di base; tra le attività di soccorso è ricompresa quella effettuata nelle forme dell'elisoccorso, svolta in convenzione con personale del Corpo Nazionale Soccorso Alpino, impiegabile in particolari contesti operativi (ambiente montano, subacqueo, altro);

- dispone di medici che, operando a bordo dell'elicottero, hanno maturato una notevole esperienza sulle problematiche relative alle missioni di elisoccorso, collaborando con le squadre C.N.S.A.S. per lo svolgimento delle operazioni di soccorso in montagna;
- dispone di personale medico iscritto nei ruoli del C.N.S.A.S. e regolarmente addestrato, nell'ambito dei previsti programmi formativi provinciali e nazionali;
- ha provveduto, con Regolamento 27 "AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA" ha disciplinato le modalità di gestione delle attività di consulenza professionale richieste ad AREU da soggetti esterni, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 7 "Gestione delle Risorse Umane" comma 6 del D.Lgs. 165/2001 "Norme Generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", come modificato dal D.L. 112/2008, D.L. 78/2009, convertito in Legge 125/2013 e anche da quanto disposto con la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 del 11.03.2008 e dalla Nota del Direttore Generale Sanità della Regione Lombardia del 03.05.2012 (prot.0013894);
- considera lo svolgimento delle attività richieste, per tipologia e bacino di utenza cui sono rivolte, non in contrasto o conflitto di interesse con le proprie attività istituzionali e che tale attività non comporta per l'Agenzia oneri aggiuntivi, ivi compresa la copertura di rischio professionale per le attività svolte presso le sedi del "Titolare della convenzione";
- visto che il Direttore Generale ha riconosciuto, in ordine alla attinenza delle attività richieste, alla compatibilità con lo svolgimento delle attività istituzionali ed alla condizione di assenza di conflitto di interessi;

c) le "Parti":

- danno atto e attestano che le attività previste dalla presente convenzione sono compatibili con le reciproche attività di istituto;
- si impegnano alla reciproca correttezza di rapporti nel garantire - ciascuno per i propri ambiti di competenza - la completa integrità, autonomia scientifica e appropriatezza delle prestazioni sanitarie erogate, con particolare riguardo ad ogni forma di vigilanza e verifica di assenza di conflitto di interessi.

Tutto ciò premesso, si stipula e conviene quanto segue:

Art. 1 - PREMESSE E ALLEGATI

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO, COMPETENZE DELLE PARTI

2.1 - AREU autorizza il personale medico ad effettuare la consulenza richiesta dal "Titolare della convenzione" nell'arco di validità della convenzione per operazioni di soccorso in montagna anche tramite elisoccorso.

2.2 - L'attività di consulenza sarà svolta dai sanitari al di fuori dell'orario di lavoro e del debito orario dovuto ad AREU garantendo la compatibilità con le esigenze di servizio presso la stessa che mantengono titolo prioritario ad essere espletate, sarà programmata per un numero massimo di 7 accessi giornalieri su base annua.

2.3 - Il C.N.S.A.S. Alto Adige si impegna a fornire, tramite l'Aiut Alpin Dolomites, le attrezzature, lo strumentario, il materiale, nonché le prestazioni del personale occorrenti per l'espletamento della consulenza, oltre a vitto e alloggio presso la base.

Art. 3 - CORRISPETTIVI, MODALITA' DI RENDICONTAZIONE E PAGAMENTO

3.1 - Per l'attività di consulenza il "Titolare della convenzione" corrisponderà ad AREU un corrispettivo lordo giornaliero onnicomprensivo di € 600,00 (seicento/00), tenuto conto che tale corrispettivo è comprensivo di: (a) compenso professionale di competenza del professionista (base imponibile IRAP e per calcolo quote riservate alla Azienda dalla normativa vigente); (b) quota percentuale a copertura dei costi aziendali gestione contrattuale e imposte a carico di AREU secondo quanto previsto dai regolamenti aziendali.

3.2 - La tariffa relativa alla prestazione oggetto di consulenza è comprensiva del rimborso delle spese di viaggio e del tempo necessario a raggiungere il luogo in cui deve essere svolta la consulenza e del conseguente rientro.

3.3 - Gli importi sopraindicati si intendono al netto dell'IVA se dovuta.

3.4 - Il "Titolare della convenzione" provvederà a trasmettere periodicamente il prospetto degli accessi relativi all'attività prestata dai sanitari in relazione alla presente convenzione alla Direzione Sanitaria di AREU che attiva, dopo aver effettuato tutte le necessarie verifiche, le procedure di fatturazione.

3.5 - Il "Titolare della convenzione" procede alla liquidazione delle fatture entro 30 (trenta) giorni dalla emissione provvedendo mediante bonifico sul conto corrente intestato alla AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA, IBAN: IT 81 J 03069 09790 100000046009 Codice BIC-SWIFT: BCITITMM c/o INTESA SAN PAOLO S.P.A. - Filiale 01874 (Tesoreria Regione Lombardia), Via Luigi Galvani, 27 (Ingresso N2) - 20124 Milano.

Art. 4 - DURATA

4.1 - Il presente contratto ha validità dalla data di sottoscrizione e sino al 31.12.2021 senza facoltà di tacito o automatico rinnovo. Alla scadenza del termine convenuto, le parti, nel caso ritenessero utile pattuire un rinnovo ovvero una proroga anche minima della convenzione, senza modifiche neppure parziali del presente accordo, potranno procedere alla formalizzazione tramite scambio di idonea corrispondenza tra l'AREU e l'ASST mediante l'indirizzo PEC pubblicato sui rispettivi siti Internet aziendali.

4.2 - Le "Parti" si riservano la possibilità di risoluzione unilaterale del contratto prima dei termini fissati per la scadenza garantendo un margine di preavviso di almeno 90 giorni da comunicarsi per iscritto.

Art. 5 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA' A CARICO DELLE PARTI

5.1 - Le "Parti" dichiarano e garantiscono reciprocamente che i nomi delle rispettive strutture organizzative, saranno utilizzati in modo lecito e corretto, nel rispetto delle norme vigenti ed, in via generale, in modo da non recare pregiudizio alcuno, anche solo potenziale, a qualsivoglia soggetto, sia esso persona fisica o giuridica.

5.2 - Tutti i mezzi e gli strumenti che le "Parti" utilizzeranno in adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto dovranno essere idonei all'uso per il quale sono destinati.

5.3 - Le "Parti" si impegnano nello svolgimento di tutte le attività di propria competenza ad osservare tutto quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati" e dal D.lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione di dati personali" e sue successive modifiche ed integrazioni.

5.4 - Ai fini dell'esecuzione del presente contratto, ciascuna parte si impegna a rispettare i principi normativi ed etici di cui al Piano di prevenzione della corruzione e Codice di comportamento tutti visibili e consultabili sui rispettivi siti internet istituzionali,

5.5 - Il "Titolare della Convenzione" si impegna inoltre a non assumere o conferire incarichi a dipendenti di AREU che hanno esercitato nei tre anni precedenti poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa nei suoi confronti o di Società ad essa collegate (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro - pantouflage o revolving doors).

5.6 - Le "Parti" concordano che nessuna forma di responsabilità diretta o indiretta potrà essere posta in capo ad AREU per le attività svolte dal "Professionista" a favore del "Titolare della convenzione" e che il "Titolare della convenzione" garantisce la copertura assicurativa per tutti gli oneri anche risarcitori derivanti propria la Responsabilità Civile nei confronti dei propri utenti manlevando AREU da ogni forma di responsabilità diretta o indiretta ed escludendo in ogni caso anche ogni forma di rivalsa nei confronti di AREU e anche la copertura assicurativa per infortuni del professionista.

5.7 - Le "Parti" concordano che ogni notifica, domanda, richiesta, presentazione di documenti, relazione o qualsivoglia altra comunicazione autorizzata o richiesta ai sensi del presente contratto deve essere trasmessa alle "Parti" contraenti agli indirizzi indicati nella prima pagina del presente contratto e saranno considerate valide solo se inviate tramite posta elettronica certificata agli indirizzi di cui sopra; ciascuna delle "Parti" può, attraverso una notifica trasmessa alla controparte, cambiare il proprio indirizzo.

Art. 6 - INADEMPIENZE E RISOLUZIONI DEL CONTRATTO

6.1 - La mancata realizzazione, o il grave ritardo nella realizzazione delle attività oggetto del presente contratto o nel rispetto delle scadenze previste, di una delle "Parti" per quanto di propria competenza, legittimeranno l'altra parte a risolverlo automaticamente e di diritto.

6.2 - Violazioni a carico di una delle "Parti" o del "Professionista", per quanto di propria competenza nella vigilanza del rispetto delle normative vigenti e di quanto previsto dal

presente contratto in materia di conflitto di interessi, legittimeranno l'altra parte a risolverlo automaticamente e di diritto, fermo restando il titolo della "Azienda" a richiedere la corresponsione delle competenze relative alle attività già effettivamente e legittimamente svolte, previa presentazione dei relativi giustificativi. Resta inteso fra le "Parti" che, qualora per cause di forza maggiore (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, provvedimenti di pubbliche autorità e modifiche alla vigente normativa), le attività realizzative poste in carico di ciascuna con il presente atto non fossero esperibili, il presente contratto si risolverà automaticamente e di diritto con decorrenza dalla data in cui l'evento sarà stato comunicato per iscritto alla parte interessata. In questa eventualità, le "Parti" concordano sin d'ora che AREU sarà legittimata a richiedere la corresponsione delle competenze relative alle attività già effettivamente e legittimamente svolte, previa presentazione dei relativi giustificativi. Nessuna ulteriore pretesa o rivendicazione potrà essere avanzata ad alcun titolo da ciascuna delle "Parti" nei confronti dell'altra in conseguenza dell'anticipata cessazione del rapporto.

Art. 7 CLAUSOLE VESSATORIE

Le "Parti" si danno atto e riconoscono che ogni singola clausola e obbligazione del presente atto è stata debitamente redatta, compresa ed accettata da ciascuna Parte, come risultato di giuste e reciproche negoziazioni, di conseguenza non sono applicabili gli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.

Art. 8-FORO COMPETENTE, REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO, IMPOSTA DI BOLLO

8.1 - La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso e con onere a carico della Parte che avrà richiesto tale adempimento.

8.2 - Per espresso accordo delle "Parti" esse si ripropongono la bonaria e consensuale risoluzione delle eventuali controversie o difformi valutazioni interpretative e si impegnano in tal senso. Qualora non fosse possibile una bonaria composizione, tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

8.3 - Il presente contratto è esente dall'imposta di bollo in quanto il "Titolare della convenzione" rientra tra le categorie esenti ai sensi dell'art. 27-bis della tabella allegata al Dpr 642/1972.

Letto, approvato e sottoscritto

Data e luogo ultima sottoscrizione digitale

Per AREU

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Alberto ZOLI

Per il "Titolare della convenzione"

IL PRESIDENTE

Giorgio GAJER